

ORIGINALE



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 28 DEL 14-11-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°2682/2024 - MATTU L. C/ COMUNE DI CARINARO

L'anno duemilaventiquattro addì quattordici del mese di Novembre, alle ore 16:00, nella nella sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente**, in data prot. num. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta il consigliere Mariagrazia Barbato in qualità di Presidente del Consiglio

Eseguito l'appello nominale risultano come segue:

Componente	Presente	Assente
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
SARDO GIUSEPPINA	X	
SGLAVO NICOLA	X	
ESPOSITO NICOLA		X
BARBATO MARIAGRAZIA	X	
BARBATO RACHELE	X	
ZAMPELLA GIOVANNI	X	
MADONIA ASSUNTA	X	
PETRARCA PASQUALE	X	
DELLA VOLPE CONCETTA		X
MORETTI MARIO		X
MASI STEFANO	X	
TORINO ANNA		X

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 4

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SEGRETARIO COMUNALE

in qualità di Responsabile del Servizio Legale del Comune, giusta decreto sindacale n°14 del 01/10/2024;

VISTA la sentenza in oggetto, notificata in data 29/05/2024 che definisce una pretesa di risarcimento danni *ex art. 2051 c.c.* (responsabilità per custodia) da “insidie e trabocchetti” (in particolare, sinistri verificatisi a causa di buche stradali), nel giudizio istaurato dalla sig.ra Mattu L., in relazione alla quale il Comune di Carinara è tenuto al pagamento - come quantificato nell’invito bonario del legale di controparte, giusta nota prot.10720 del 29/10/2024 - delle seguenti somme:

- di Euro 2.300,00, a titolo di risarcimento dei danni in favore della istante;
- di Euro 2.731,20, per le spese legali;

VISTO l’art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

RITENUTO di dover provvedere in merito al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio *ex art. 194, comma 1, lett.a, D.Lgs 267/00;*

OSSERVATO che la fattispecie concreta relativa al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive dell’A.G., è l’unica prevista dalla legge – tra i casi in cui si può riconoscere la legittimità di *debiti fuori bilancio* – che ha **natura meramente ricognitiva**: il Consiglio cioè deve solo “prendere atto”, fatta salva, ovviamente, la verifica di eventuali responsabilità per danno erariale, e consequenziali azioni di rivalsa. Infatti, ancorché debba affermarsi che il provvedimento del Consiglio Comunale costituisca l’unico strumento attraverso cui il debito da sentenza viene ricondotto al “sistema bilancio”, non può non osservarsi però, che i debiti derivanti da sentenze esecutive si distinguono da tutte le altre ipotesi *ex art.194*, in quanto la **valenza della delibera consiliare non può essere quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già esiste in virtù della statuizione del giudice, che non lascia alcun margine di valutazione al Consiglio.** In ogni caso, l’attivazione della procedura consiliare permane, ma con la sola **funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio**, e che sulla base di tali premesse *nulla quaestio* sui requisiti strutturali del debito da riconoscere, quali la certezza, la liquidità ed esigibilità;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile *ex art.49, comma 1, D.Lgs. 267/00* e quello dell’organo di revisione ai sensi dell’art.239 lett.b)-n°6 dello stesso TUEL

Sottopone al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 194 – comma 1 – lett. a) – del D.Lgs 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio relativo alla **Sentenza n°2682/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord**, in base alla quale il Comune di Carinaro è tenuto all'esborso della somma complessiva di € **5.031,20**;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'ufficio contenzioso la liquidazione della predetta somma da imputarsi al Cap. 590, così distinta:

- € 2.300,00 in favore della Sig.ra Mattu L.;
- € 2.731,20 per diritti e onorari, spese varie, CPA 4% – al lordo della trattenuta fiscale
- da liquidare in favore dell'Avv. Angelo Ferraro;

DI DISPORRE l'invio di tutta la documentazione alla Procura generale della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Campania – *ex* art.23 comma 5, della legge 289/2002;

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione espressa come per legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa all'argomento indicato in oggetto e ritenuto di dover procedere alla approvazione della stessa;

PRESO ATTO degli interventi come da allegato estratto del processo verbale della seduta

Con voti resi nei modi e termini di legge, come da seguente dettaglio:

Favorevoli: 8 Contrari: 1 (Masi))

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suesesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Responsabile dell'Area, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione, espressa per alzata di mano, dello stesso esito della precedente

ESTRATTO PROCESSO VERBALE

O.D.G. (6):

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°2682/2024 – MATTU L. C/ COMUNE DI CARINARO

Presidente:

Passa la parola al Vicesindaco Sardo per la relazione sul punto all'odg.

Sardo:

presenta la proposta all'odg. rappresentando che si tratta di una condanna per omessa custodia (da "insidie e trabocchetti"). L'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive, ecc.. Ricorda che a fattispecie concreta relativa al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive dell'A.G., è l'unica prevista dalla legge – tra i casi in cui si può riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio – che ha natura meramente ricognitiva: il Consiglio cioè deve solo "prendere atto", fatta salva, ovviamente, la verifica di eventuali responsabilità per danno erariale, e consequenziali azioni di rivalsa. Il provvedimento del Consiglio Comunale costituisce l'unico strumento attraverso cui il debito da sentenza viene ricondotto al "sistema bilancio", ma non può non osservarsi però, che i debiti derivanti da sentenze esecutive si distinguono da tutte le altre ipotesi ex art.194, in quanto la valenza della delibera consiliare non può essere quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già esiste in virtù della statuizione del giudice, che non lascia alcun margine di valutazione al Consiglio. In ogni caso, l'attivazione della procedura consiliare permane, ma con la sola funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Rappresenta poi che c'è il parere favorevole del revisore.

Masi:

è vero che il Consiglio è tenuto ad approvare il deliberato, ma il Consiglio è tenuto anche a verificare le responsabilità, come nell'altra, il Comune è contumace, perché, di chi è la colpa?

Si passa alla votazione:

Favorevoli: 8 Contrari: 1 (Masi)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIAGRAZIA BARBATO

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente <http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000 e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Proposta di Consiglio Comunale

SEGRETARIO
Proposta n° 25/2024

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA
DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°2682/2024 – MATTU L. C/ COMUNE DI
CARINARO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

☒
Favorevole

☐
Contrario

, li 30-10-2024

Il Responsabile del Servizio

CAPOLUONGO SALVATORE



Proposta di Consiglio Comunale

SEGRETARIO
Proposta n° 25/2024

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA
DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°2682/2024 – MATTU L. C/ COMUNE DI
CARINARO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

☒
Favorevole

☐
Contrario

☐
Non Necessario

, li 04-11-2024

Il Responsabile

SALVATORE FATTORE



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE N. DEL 14-11-2024

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA
DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°2682/2024 – MATTU L. C/ COMUNE DI
CARINARO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione LUIGI BARBATO certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 29-11-2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi sino al 14-12-2024,

Addì, 29-11-2024

Il Responsabile della pubblicazione
LUIGI BARBATO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.